

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7167 del 16/12/2025
Oggetto	D.Lgs.152/2006 e smi, art.29 nonies comma 1. Modifica di A.I.A. Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. avente sede legale in Via Corella n. 80, località San Carlo del Comune di Cesena ed installazione sita in Via Cervese n.293 del Comune di Forlì. Domanda di Modifica di AIA presentata dall'istante in data 13/11/2025 (protocollo Arpae PG/2/201788): parziale diniego.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7463 del 16/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Michele Maltoni

Questo giorno sedici DICEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Michele Maltoni, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs.152/2006 e s.m.i., art.29 nonies comma 1. Modifica di A.I.A. **Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s.** avente sede legale in Via Corella n. 80, località San Carlo del Comune di Cesena ed installazione sita in Via Cervese n.293 del Comune di Forlì.

Domanda di Modifica di AIA presentata dall'istante in data 13/11/2025 (protocollo Arpae PG/2/201788): parziale diniego.

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione Autorizzazione Complesse ed Energia

Visti:

- il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 che attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio di AIA.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* con la quale dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 "Approvazione della Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- la Det. Reg. n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC-AIA per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 relativa ai rapporti tra SUAP e A.I.A.;
- le Linee Guida interne ad Arpae per la valutazione delle BAT conclusioni degli allevamenti (LG – 46 – DT) approvate con DET_AMB_2020_336 DEL 24/04/2020;
- la Nota AIA n. 2/2021 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna che aggiorna e armonizza la prescrizione n. 31 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" al fine di allinearla con i valori dell'Azoto escreto e dell'ammoniaca emessa determinati dalla nuova funzionalità del software BAT TOOL;

Premesso che:

- la **Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s.** è titolare dell'AIA rilasciata da Arpae a seguito di Riesame con Provvedimento DET_AMB_2023_6724 del 21/12/2023, per la gestione dell'installazione di cui al punto 6.6 lettera a) dell'Allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis, sita in Comune di Forlì in Via Cervese n. 293, località Pievequinta;
- l'AIA richiamata al precedente capoverso è stata in ultimo aggiornata con Provvedimento DET-AMB-2024-6702 del 2/12/2024 che ha approvato la Revisione n.5 dell'Allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" per l'installazione sita in Via Cervese n. 293 in Comune di Forlì;

Ritenuto altresì necessario richiamare i contenuti del Rapporto Ispettivo del 3/01/2025 (PG/2025/784), che al Paragrafo conclusioni recita:

"Relativamente alla prescrizione n. 26 dove si chiede una piantumazione continua su più file tra i capannoni 2 e 3, si fa presente che le piante essendo preesistenti e già grandi non garantiscono spazio sufficiente per la piantumazione di un'altra fila di barriera verde. Si propone, nella prossima modifica di AIA, di modificare tale prescrizione prevedendo tra i capannoni 2 e 3 una sola fila di piante.

Visto che le prescrizioni 14 bis e 50 bis sono identiche, si propone nella prossima modifica di eliminarne una."

Dato atto che in data 13/11/2025 la Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s.(nota PG/25/201788), ha caricato sul portale regionale IPPC - AIA la comunicazione di modifica di AIA per la realizzazione del seguente progetto:

1. ordinario utilizzo della concimaia posta alla fine del capannone 1; a tal fine la relazione tecnica presentata dalla Ditta recita:

“A seguito della Diffida pervenuta in data 07/02/2025 relativa alla sospensione dei conferimenti all'impianto di Biogas della Soc. Agr. Casagrande Energy s.s., la Ditta ha effettuato la comunicazione di utilizzo in via emergenziale della concimaia, che è stata concessa con riscontro di Arpaе avente protocollo PG/2025/41263 del 04/03/2025. La Ditta ha effettuato nuovi contratti per la cessione della pollina, già caricati sul portale effluenti, tuttavia ha la necessità di attivare, anche in situazione ordinaria, l'utilizzo della concimaia per poter gestire l'organizzazione del trasporto che ad oggi viene effettuata da terzi, mentre il conferimento c/o l'impianto di biogas della Soc. Agr. Casagrande Energy s.s. avveniva con mezzi propri.

Pertanto la pollina sosterrà nella concimaia solamente per il tempo necessario a:

- 1) riempire un viaggio;
- 2) organizzare il trasporto.

La concimaia che la ditta intende utilizzare per lo stoccaggio temporaneo della pollina è quella situata in fondo al capannone 1, in cui l'asciugatura della pollina viene favorita anche dall'area calda che fuoriesce dai ventilatori.

“”

2. aggiornamento della prescrizione di AIA n.29 che recita:

“(concimaia)

Lo scarico dei nastri dovrà avvenire almeno 2 volte a settimana direttamente dentro al contenitore destinato al trasporto con copertura. Quest'ultimo dovrà sempre essere mantenuto coperto, ad esclusione dei momenti in cui avvengono le operazioni di carico/scarico. E' ammesso anche lo scarico in concimaia, poco prima che il mezzo arrivi per il carico, nei casi in cui lo scarico diretto nel cassone del mezzo comporterebbe una sosta prolungata del mezzo stesso, in attesa che tutti i nastri vengano svuotati; la pollina potrà rimanere in concimaia 1 o 2 ore prima del carico. “”

A tal fine, nella relazione tecnica vengono esplicitate dalla Ditta le motivazioni per le quali propone tale aggiornamento (documentazione agli atti d'ufficio conservata);

3. aggiornamento della prescrizione di AIA n. 30 che recita:

“(casi eccezionali di stoccaggio in concimaia)

Qualora per motivi eccezionali si debba eseguire lo stoccaggio in allevamento, dovrà essere immediatamente comunicato al Arpaе Forlì-Cesena e potrà avvenire solamente con le seguenti modalità: La pollina prodotta si dovrà stoccare in concimaia previo il raggiungimento di un tenore di sostanza secca tale per cui si riducano le emissioni ammoniacali. Qualora la pollina in uscita dai nastri di essiccazione si presenti umida (assenza di sbriciolamento allo schiacciamento verificabile analiticamente se il tenore di sostanza secca risulta inferiore al 50-60%) si dovrà procedere a coprire immediatamente, integralmente e totalmente tale pollina accumulata in concimaia, con un adeguato strato di paglia o altro materiale lignocellulosico tale da impedire il contatto con l'aria della pollina umida o con telo impermeabile. La ditta dovrà comunicare immediatamente la data di fine della situazione eccezionale; da quella data la ditta dovrà ricominciare a conferire al digestore la pollina immediatamente dopo il suo scarico dai nastri dei capannoni. “”

A tal fine, nella relazione tecnica vengono esplicitate dalla Ditta le motivazioni per le quali propone tale aggiornamento (documentazione agli atti d'ufficio conservata);

4. aggiornamento dei contenuti descrittivi del paragrafo C1.2 contenuti nell'Allegato 1 per la seguente parte che descrive la gestione delle deiezioni avicole :

“[omissis]...La pollina una volta caricata viene conferita ad impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas); l'Azienda cede tutte le deiezioni prodotte sulla base di contratti, ad impianti terzi di digestione anaerobica (biogas). “”

La ditta propone il seguente aggiornamento del paragrafo C1.2:

“La pollina una volta caricata viene conferita ad impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia da fonti rinnovabili (biogas) oppure a terzi per lo spandimento agronomico; l'Azienda cede tutte le deiezioni prodotte sulla base di contratti.”

5. aggiornamento dei paragrafi dell'AIA vigente C2.1.4 e C3.1 in quanto anche negli stessi è descritto lo scarico temporaneo della pollina in concimaia;
6. modifica alla seguente prescrizione n. 26 di AIA (come riportato anche nell'ultimo rapporto di ispezione AIA):

(barriere vegetali)

25 [omissis];

“26. entro l'01/05/2024 fra i capannoni n. 1 e n. 2 e fra i capannoni n. 2 e n. 3 piantumazione continua su più file parallela agli stessi capannoni; entro il 30/04/2025 piantumazione continua parallelamente al capannone n. 3 sul lato Nord/Ovest.

Si precisa che si dovranno utilizzare specie vegetali scegliendo tra le seguenti: pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone d'alto fusto, piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno ed alle condizioni meteorologiche locali. “

A tal fine, nella relazione tecnica la Ditta precisa che le piante essendo preesistenti e già grandi non garantiscono spazio sufficiente per la piantumazione di un'altra fila di barriera verde; la Ditta chiede di modificare tale prescrizione prevedendo tra i capannoni 2 e 3 una sola fila di piante;

7. considerato che le prescrizioni 14 bis e 50 bis sono identiche, la Ditta propone di eliminarne una.

Valutato che la suddetta modifica non sostanziale di AIA non ha necessitato di essere sottoposta a procedura di assoggettabilità a Via (Screening) e/o a procedura di Valutazione Preliminare Ambientale ai sensi dell'art.6, commi 9 e 9 bis del D.Lgs. 152/2006 e smi, in quanto non sono previsti ampliamenti, realizzazione di strutture, e la modifica non incide nelle caratteristiche e nel funzionamento dell'installazione;

Dato atto che l'istanza di modifica di AIA presentata dalla Soc. Agr. Campana Simone e Matteo s.s. in data 13/11/2025 ha avuto il seguente iter istruttorio:

- A. in data 17/11/2025 è stata effettuata l'istruttoria utile al fine di definire la procedibilità dell'istanza;
- B. in data 18/11/2025 con nota PG/25/204268, è stata effettuata la comunicazione agli Enti Pubblici interessati al fine di acquisire eventuali pareri/osservazioni in merito alla modifica di AIA;
- C. in data 18/11/2025 con nota PG/25/204218, è stata effettuata la richiesta di parere all'U.O. Agrozootecnica di Arpae in merito alle richieste espresse dalla Ditta;
- D. in data 21/11/2025 (nota protocollo interno PG/25/206664), il Responsabile dell'U.O. Agrozootecnica ha trasmesso il parere in merito all'istanza presentata dalla Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. che recita:

“

Visto che nel Regolamento Regionale E.R. n. 2 del 19/03/2024 la definizione di letami è “effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera” e al punto i2 “le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri”;

Visto che nel rapporto di prova del campionamento della pollina effettuato da Arpae in sede di ispezione programmata AIA in data 18/12/2024 direttamente dai nastri del capannone n.2 (periodo di permanenza 2 gg) il contenuto di sostanza secca risulta essere 26,9%;

Visto che le Bat, presenti nel BREF 2017 al punto 4.11.1.3 prevedono che per ridurre le emissioni ammoniacali dallo stoccaggio di effluente solido in concimaia esso debba essere essiccato;

Visto che le Linee Guida Generali per lo stoccaggio del letame solido del punto 4.11.1.3 del BREF 2003 e numerose pubblicazioni del CRPA precisano che le emissioni di ammoniaca sono considerate minime se il contenuto di sostanza secca del letame è pari o superiore al 60%;

Visto che nel Regolamento Regionale E.R. n. 2 del 19/03/2024 la definizione di liquami è "Effluenti di allevamento non palabili" e nell' Allegato I Tabella 1 alla voce "Volumi effluenti" della categoria "pollastre con stabulazione in gabbia senza pre disidratazione" è previsto solo il liquame (mc);

Visto che il Bref 2017 al § 4.6.3.1 relativamente alla pollastre in gabbia con nastri non ventilati prevede che la pollina venga trasportata dai nastri ad uno stoccaggio chiuso, per ridurre le emissioni ammoniacali dalla fase di stoccaggio.

Viste le suddette precisazioni, in riferimento alla richiesta di modifica delle prescrizioni 29 e 30 dell'Allegato 1 dell' AIA vigente, si esprime parere contrario dal momento che la Ditta non propone soluzioni tecniche volte a ridurre le emissioni ammoniacali quali ad esempio quelle previste dalla BAT 16.

In riferimento alla richiesta di modifica della descrizione riportata al paragrafo C1.2 dell'Allegato 1 dell'AIA vigente nella quale si chiede di introdurre anche la cessione a terzi per uso agronomico si esprime parere contrario, in quanto la ditta dovrebbe munirsi di uno stoccaggio chiuso per lo stoccaggio del liquame per almeno 120 giorni nelle ZNV e 180 giorni nelle ZV dai nitrati.

In riferimento alla modifica della prescrizione n. 26 si esprime parere favorevole e si propone:

***26.** entro l'01/05/2024 fra i capannoni n. 1 e n. 2 e fra i capannoni n. 2 e n. 3 piantumazione continua su più file parallela agli stessi capannoni; • entro il 30/04/2025 piantumazione continua parallelamente al capannone n. 3 sul lato Nord/Ovest. Si precisa che si dovranno utilizzare specie vegetali scegliendo tra le seguenti: pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone d'alto fusto, piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno ed alle condizioni meteorologiche locali.*

In riferimento alle prescrizioni 14 bis e 50 bis, visto che sono identiche, si ritiene opportuna la richiesta di eliminazione della prescrizione 14 bis.

”””

E. in data 24/11/2025, visto il parere sopra descritto che:

- ha costituito motivo ostativo all'accoglimento della modifica di AIA presentata in data 13/11/2025 (PG/25/201778) relativamente al progetto descritto ai precedenti punti elenco dal n.1 al n.5, in quanto la Ditta non ha proposto soluzioni tecniche volte a ridurre le emissioni ammoniacali quali ad esempio quelle previste dalla BAT 16 o dal Bref 2017 al § 4.6.3.1 relativamente alla pollastre in gabbia con nastri non ventilati;
- ha accolto il progetto di modifica descritto ai precedenti punti elenco nn. 6 e 7;

con nota PG/25/208196, Arpae SAC di Forlì - Cesena ha trasmesso alla Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. la comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., al fine di comunicare il preavviso di rigetto parziale dell'istanza del 13/11/2025;

F. in data 3/12/2025 (nota acquisita al protocollo generale di Arpae con PG/25/215120 del 4/12/2025), la Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. ha esercitato il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis, secondo periodo, della Legge 241/1990 e s.m.i., ed ha quindi comunicato quanto segue:

”””

La Ditta respinge i motivi ostativi all'accoglimento della modifica AIA (punti 1-5 della richiesta), in quanto essi derivano da un'errata classificazione dell'effluente prodotto e da un riferimento normativo (BAT 16) non applicabile all'installazione, come dettagliato di seguito.

Inapplicabilità della BAT 16 e Classificazione dell'Effluente

Il motivo ostativo all'accoglimento della modifica AIA relativa al progetto descritto ai punti 1-5 della comunicazione inviata alla Ditta, è relativo alla mancanza di proposte di soluzioni tecniche per ridurre le emissioni ammoniacali, citando ad esempio quelle previste dalla BAT 16. La BAT 16 si applica alla riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dal deposito di stoccaggio del liquame.

Partendo da tali conclusioni, si precisa che:

• **Definizione di Effluente Solido/Palabile:** l'effluente prodotto dall'allevamento di pollastre (pollina allevate in gabbia con nastri non ventilati è classificato come effluente solido (palabile), e non liquame. La "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio", che per semplicità definiamo "BAT Conclusion" fornisce la seguente definizione "Feci o deiezioni e urina, anche non mescolati con lettiera, che non galleggiano per gravità e non possono essere pompati". Il Regolamento Regionale E.R. n. 2 del 19/03/2024 definisce esplicitamente i letami includendo "le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri".

• **Definizione di liquame:** Il documento "BAT Conclusion" fornisce la seguente definizione "Feci e urina, anche non mescolate con lettiera e poca acqua per ottenere un effluente liquido avente un contenuto di materia secca di circa 10 %, che galleggia per gravità e può essere pompato."

Il campionamento effettuato da ARPAE il 18/12/2024 ha rilevato nella pollina prelevata direttamente dai nastri un contenuto di sostanza secca del 26,9%. Tale valore è ben al di sopra della soglia del 10% di sostanza secca tipica del liquame. Inoltre anche il metodo di rimozione (nastri trasportatori) e di stoccaggio (cumuli in concimaia) conferma che si tratta di materiale palabile, in quanto non è pompabile attraverso tubazioni.

Poiché la pollina è un effluente solido/palabile, la BAT 16 (per liquami) non è applicabile all'installazione.

Le tecniche pertinenti per lo stoccaggio di effluente solido sono la BAT 14 (emissioni in aria) e la BAT 15 (protezione suolo/acque). La concimaia coperta proposta, dotata di pareti e pavimentazione impermeabile, rispetta le caratteristiche strutturali di un deposito chiuso, in linea con la BAT 14.c e 15.a.

In riferimento all'osservazione che la pollina in uscita dai nastri (26,9% S.S.) è lontana dal tenore di sostanza secca del 60%, considerato ottimale per emissioni minime, si precisa quanto segue.

Sebbene i nastri non siano ventilati, la rimozione frequente dell'effluente (due volte a settimana) riduce l'accumulo e la conseguente diluizione, mantenendo la deiezione in forma solida/semi-solida e costituisce già una tecnica BAT (BAT 31.a). Inoltre, il percorso dell'aria esausta (estratta dagli estrattori) lambisce la pollina sui nastri, effettuando un processo di disidratazione artificiale.

L'essiccazione prosegue poi in concimaia. Una prova condotta dalla Ditta ha dimostrato che la pollina, dopo uno stoccaggio di 7 giorni (rimasta in concimaia a seguito del divieto di movimentazione per emergenza aviaria), ha raggiunto un contenuto di sostanza secca del 59,03%, con un aumento di circa il 16% in una settimana. La concimaia coperta, inoltre, è alimentata con aria calda proveniente dai ventilatori del capannone 1, favorendo l'ulteriore disidratazione, l'aerazione e la prevenzione di condizioni anaerobiche.

Sebbene l'obiettivo del DM 60% sia ottimale, qualora la pollina in uscita abbia un tenore di sostanza secca molto basso, si potrebbero applicare misure aggiuntive in conformità con la BAT 14.

Pertanto, la Ditta propone di reintrodurre la pratica di condizionamento e miglioramento del cumulo tramite l'uso di paglia (o altro materiale lignocellulosico assorbente) per i lotti umidi. Tale misura è supportata dalle linee guida e dall'AIA vigente (Prescrizione 30), che riconosceva la necessità di tale intervento qualora la pollina si presentasse umida (sostanza secca inferiore al 50- 60%).

La Ditta si impegna, quindi, ad applicare l'aggiunta di paglia al cumulo nei periodi dell'anno in cui il tenore di umidità della pollina estratta dal ricovero dovesse scendere al di sotto del requisito di palabilità, garantendo così un adeguato rapporto C/N, il mantenimento delle condizioni aerobiche ed evitando l'insorgere di emissioni maleodoranti, come raccomandato per gli effluenti a basso C/N (tipici della pollina avicola). Questo intervento è volto a innalzare la sostanza secca e strutturare il cumulo.

Si conferma che, nonostante l'aggiunta di paglia per il condizionamento, si richiede l'eliminazione della prescrizione di copertura totale (con telo impermeabile) della Prescrizione 30, poiché la copertura rigida e chiusa del capannone soddisfa già i requisiti della BAT 14.a e la copertura interna al capannone sarebbe in contrasto con la necessità di ventilazione e il ricambio d'aria, fondamentale per il processo di essiccazione aerobica in corso.

In merito al parere contrario all'introduzione della cessione a terzi per l'uso agronomico (come alternativa al biogas), richiedendo alla Ditta di munirsi di uno stoccaggio chiuso di liquame per 120 giorni nelle ZNV e 180 giorni nelle ZV, si precisa l'azienda è soggetta ad AIA e deve rispettare le BAT Conclusions. Come ampiamente dimostrato, la pollina è un effluente solido/palabile e il Regolamento Regionale E.R. n. 2/2024 stabilisce che gli allevamenti devono avere una capacità minima di stoccaggio per i letami pari al volume prodotto in novanta giorni.

Poiché la pollina è gestita come effluente palabile, i requisiti di stoccaggio di 120/180 giorni non sono applicabili.

La Ditta riafferma che, trattandosi di effluente palabile, lo stoccaggio di 90 giorni è congruo rispetto alla normativa regionale per i letami.

In considerazione delle osservazioni sopra riportate, si richiede l'accoglimento della domanda di modifica AIA per i punti 1-5, in quanto le soluzioni tecniche e gestionali proposte garantiscono il rispetto dei livelli di emissione associati alle BAT per gli effluenti solidi e sono conformi alla normativa regionale vigente.

Inoltre si intende effettuare una precisazione sulle emissioni emesse dall'allevamento.

Il calcolo delle emissioni presentato in occasione della richiesta di Modifica di AIA è stato effettuato mediante il modello di calcolo Bat Tool plus, che presenta alcune lacune:

- BAT STABULAZIONE: il software non tiene conto della riduzione dell'emissione di ammoniaca dovuta alla BAT di stabulazione applicata dalla ditta, ovvero la rimozione frequente della pollina dai nastri.*
- BAT STOCCAGGIO: il software non tiene conto del tempo di permanenza della pollina in concimaia, pertanto il calcolo delle emissioni da stoccaggio viene fatto, a partire dall'azoto escretto, su base annuale.*

BAT STABULAZIONE

La tecnica BAT selezionabile nel menù a tendina del software Bat tool plus relativa all'allevamento in questione è la "31.a.0 – REF gabbie: nastri senza essiccazione"

[omissis]

La tecnica adottata è specificamente descritta nella BAT 31, punto (a), delle Conclusioni sulle BAT (Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302).

Tale norma, per i sistemi in gabbia (arricchite o non arricchite), indica di utilizzare la "Rimozione delle deiezioni mediante nastri" con almeno una delle seguenti opzioni:

- "una rimozione a settimana con essiccamento ad aria; o"*
- "due rimozioni a settimana senza essiccamento ad aria."*

La rimozione delle deiezioni dai nastri trasportatori avviene con una frequenza di due volte a settimana, in assenza di un sistema di essiccazione forzata, per cui tale modalità corrisponde esattamente alla seconda opzione prevista dalla BAT 31, che il legislatore europeo considera tecnicamente equivalente alla prima ai fini della riduzione delle emissioni.

Pertanto, si afferma che l'impianto adotta una BAT di stabulazione codificata e riconosciuta.

La Tabella 4.62 del BREF indica che il fattore di emissione per un "Sistema tradizionale in gabbia, senza essiccazione forzata" per pollastre (sistema di riferimento REF, ovvero il sistema non-BAT) è pari a 0,045 kg NH₃/capo/anno.

[omissis]

La Tabella 4.52 del BREF attesta che una frequenza di rimozione di due/tre volte a settimana in assenza di essiccamento garantisce una riduzione delle emissioni di ammoniaca dal 54% al 66% fino ad arrivare ad una riduzione del 76 % per una frequenza di rimozione di due volte al giorno rispetto alla rimozione meno frequente.

Questo perché la rimozione rapida delle deiezioni dal capannone previene la sua fermentazione e il conseguente rilascio di ammoniaca.

[omissis]

Partendo dal fattore emissivo di riferimento, pari a 0,045 kg NH₃/capo/anno (Tabella 4.62 del BREF), e applicando una riduzione media del 56%, si calcola il fattore emissivo specifico di: $0,045 \text{ kg/capo/anno} \times (1 - 0,56) = 0,0198 \text{ kg/capo/anno}$.

Questo calcolo, basato sui dati ufficiali del BREF 2017, dimostra che la tecnica adottata consegue un livello di emissioni inferiore a quello di riferimento, applicando una tecnica che è considerata BAT.

Si fa notare come questo valore, calcolato su basi tecniche, è inferiore a quello del sistema di riferimento.

Pertanto nel caso specifico le emissioni da ricovero, applicando anche la riduzione di 0,0198 kg/capo/anno relativa alla stabulazione in aggiunta alla BAT alimentare, diventano:

$13.796 - (0,0198 \text{ kgNH}_3/\text{capo/anno} \times 230.000 \text{ capi}) = 9.242 \text{ KgNH}_3/\text{anno}$ che corrispondono ad una riduzione del 36,2% rispetto al sistema di riferimento.

BAT STOCCAGGIO

Anche se si ipotizza che in concimaia ci sia sempre un cumulo di pollina dovuto allo stoccaggio di due settimane (tempo stimato in via cautelativa per l'organizzazione dei viaggi per la cessione a terzi), non è corretto stimare le emissioni da stoccaggio senza considerare la breve permanenza.

Il software Bat Tool, nel campo "Situazione attuale stoccaggio", permette di selezionare le seguenti tecniche, ciascuna con un suo fattore di riduzione:

[omissis]

Tuttavia il fattore di escrezione viene applicato a partire dal valore di azoto escreto calcolato dal modello di bilancio che è calcolato su base annuale, pertanto che le emissioni relative allo stoccaggio vengono calcolate su base annuale, al netto dei fattori di riduzione selezionati (BAT 14.c) Se viene effettuato lo stoccaggio di soli 120 mc, che corrispondono a circa il 4% della produzione annuale, dovrei inserire questo dato come % di stoccaggio relativo al volume di effluenti. Tuttavia tale % non è sufficiente, in quanto il software richiede che la somma dei capi indicati negli stoccaggi sia pari al 100% del volume.

Inserendo il 100% del volume stoccato in capannone, le emissioni da stoccaggio diventano 5.069 Kg NH₃/anno.

[omissis]

Tale dato è fuorviante in quanto considera che tutte le deiezioni prodotte vengano stoccate in concimaia per un anno intero.

Considerando che in concimaia ci sia per tutto l'anno un cumulo di 120 mc (tale dato, calcolato sulla presenza di 260.000 pollastre anche se il capannone 3 attualmente è fermo, è sovrastimato in quanto tale quantità viene raggiunta in 14 giorni), possiamo stimare l'emissione da stoccaggio utilizzando un criterio basato sulla massa.

I fattori di emissione basati sulla massa sono esplicitamente riportati nella Tabella 3.62 dei BREF, che presenta i dati utilizzati dal Regno Unito per il calcolo delle emissioni nazionali:

[omissis]

Quindi il fattore di emissione dell'Ammoniaca derivante da pollina da nastri (manure belts) è pari a 2,38 kg NH₃/ton/anno.

Considerando i seguenti parametri:

- Volume letami prodotto: 3128 mc/a;
- Volume letami prodotto in 2 settimane = $3128 \text{ mc/a} / 365 \text{ gg} \times 14 \text{ gg} = 120 \text{ mc}$;
- Umidità: 70%;
- Rapporto peso /volume = 0,7 ton/mc;
- Peso letami prodotto in 14 giorni: $120 \text{ mc} \times 0,7 \text{ ton/mc} = 84 \text{ ton}$;

Pertanto si considera un quantitativo di pollina sempre presente in concimaia, responsabili delle emissioni da stoccaggio, pari a 84 ton/anno.

*Pertanto le emissioni da stoccaggio calcolate sulla base del criterio della massa saranno: $84 \text{ ton} * 2,38 \text{ kg NH}_3/\text{ton}/\text{anno} = 200 \text{ kg HH}_3/\text{anno}$.*

Questo calcolo trova corrispondenza con il Bat Tool presentato in occasione della MNS di AIA, in cui è stato considerato uno stato considerato il 4% del volume stoccato in capannone coperto ed il 96% ceduti a terzi senza stoccaggio.

*Tale percentuale era stata calcolata utilizzando un criterio temporale considerando uno stoccaggio di 14 giorni, ovvero: $14 \text{ gg} / 365 * 100 = 4\%$*

In questo modo le emissioni da stoccaggio risultano essere 203 Kg/anno, perfettamente in linea con il calcolo effettuato utilizzando il parametro emissivo per tonnellata di pollina stoccata riportato nella tabella 3.62 del BREF.

Tenendo conto delle lacune del Bat-Tool, si ritiene quindi che le emissioni corrette dell'allevamento siano:

[omissis]

L'allevamento rispetta ampiamente le BAT e la riduzione dell'escrezione rispetto al sistema di riferimento.

Tuttavia se si considera solo l'incremento dell'emissione da stoccaggio (+200 kg NH₃/anno) rispetto alla situazione autorizzata (corrispondente a 13.796 kg HN₃/anno dovuta alla sola fase di stabulazione), si ottiene un peggioramento del 1,45% che si può definire trascurabile.

“”

- G. in data 5/12/2025, visto il disposto del terzo e quarto periodo dell'art. 10-bis della Legge 241/1990 e s.m.i., con note aventi rispettivamente protocollo PG/25/216261 e PG/25216179, le osservazioni della Ditta sono state trasmesse agli Enti Pubblici interessati e all'U.O. Agrozootecnica per l'espressione del parere di competenza;
- H. in data 10/12/2025, con nota PG/25/218881, l'U.O. Agrozootecnica di Arpae ha espresso le seguenti valutazioni:

“”

Valutazioni conclusive in riferimento alla risposta art. 10 bis Legge 241/1990 e s.m.i., pervenuta al Prot. Arpae PG/25/215120/2025 del 04/12/2025).

1. La Ditta obietta che la pollina in uscita dal proprio allevamento di pollastre in gabbia con nastri non ventilati è classificato come effluente solido (palabile), e non liquame sulla base della definizione presente nel documento sulle BATC. Si precisa che quanto affermato nel parere contrario alla base della comunicazione Art. 10 bis si è basato sui seguenti ragionamenti: - la pollina in uscita dai nastri non ventilati con asportazione due volte a settimana, presenta tenori di umidità assai elevati e di conseguenza il Bref 2017 al § 4.6.3.1, relativamente alle pollastre in gabbia con nastri non ventilati, prevede che la pollina venga trasportata dai nastri ad uno stoccaggio chiuso (leggasi vasca chiusa) per ridurre le emissioni ammoniacali dalla fase di stoccaggio. I processi fermentativi che si svolgono durante lo stoccaggio in vasca di queste tipologie di effluente, lo rendono liquido e pompabile; Per tal motivo, nell' Allegato I Tabella 1 del Regolamento Regionale E.R. n. 2 del 19/03/2024, alla voce "Volumi effluenti" della categoria "pollastre con stabulazione in gabbia senza pre disidratazione", è previsto solo il liquame. Ne consegue pertanto che, per lo stoccaggio del suddetto materiale, si è fatto riferimento alla BAT 16.

2. La Ditta obietta che la rimozione frequente dell'effluente (due volte a settimana) costituisce già una tecnica BAT (BAT 31.a). Questa affermazione si riferisce alle BAT di stabulazione, probabilmente sulla base dell'assunto che la rimozione frequente della pollina senza essiccazione, non determini elevati livelli di emissione dal ricovero vista la breve permanenza dell'effluente nel medesimo; tuttavia, se si considera corretto questo ragionamento, occorre tenere presente che la pollina in uscita dal ricovero, in tale ipotesi, avrà perso meno azoto sotto forma di ammoniaca e quindi, giungendo allo stoccaggio "più carica" e molto umida (con valori compresi tra il 25 e il 35% di sostanza secca), determinerà più elevati livelli di emissione ammoniacali se lo stoccaggio non avviene in vasca chiusa, dato che la pollina umida emette ammoniaca nello stoccaggio fintanto che non raggiunge il valore di s.s. prossimo al 60% e che ogni 2-3 giorni viene scaricata pollina fresca,

che va a ricoprire quella scaricata 2-3 giorni prima, reinnescando il processo da capo. Il processo di disidratazione che la ditta afferma essere operato dall'aria emessa dagli estrattori non è rapido come quello che avviene su nastri ventilati e prolunga per diversi giorni i tempi per il raggiungimento di livelli ottimali con conseguente aumento delle emissioni. Inoltre, dato che ogni 2-3 giorni viene scaricata sul cumulo pollina fresca, essa va a ricoprire quella che ha perso un po' di umidità innescando il processo dall'inizio. La Ditta si impegna ad applicare l'aggiunta di paglia al cumulo nei periodi dell'anno in cui il tenore di umidità della pollina estratta dal ricovero dovesse scendere al di sotto del requisito di palabilità. Si fa notare il fatto che, intervenire quando l'effluente scenda sotto il requisito di palabilità, non significa certo intervenire in tutti i casi in cui la pollina si presenti umida, cioè con tenori di s.s. inferiori al 60%.

3. In merito al parere contrario all'introduzione della cessione a terzi per l'uso agronomico (come alternativa al biogas), la Ditta afferma che in base all'effluente da essa prodotto, deve avere una capacità minima di stoccaggio pari al volume prodotto in novanta giorni. Avendo a riferimento quanto sopra evidenziato, si ribadisce che il necessario stazionamento prolungato della pollina in concimaia per superare i periodi di divieto di spandimento andrebbe a peggiorare considerevolmente il quadro emissivo.

4. la Ditta obietta che il modello di calcolo Bat Tool plus, presenta alcune lacune: ""a) - BAT STABULAZIONE: il software non tiene conto della riduzione dell'emissione di ammoniaca dovuta alla BAT di stabulazione applicata dalla ditta, ovvero la rimozione frequente della pollina dai nastri. b) - BAT STOCCAGGIO: il software non tiene conto del tempo di permanenza della pollina in concimaia, pertanto il calcolo delle emissioni da stoccaggio viene fatto, a partire dall'azoto escreto, su base annuale. ...omissis....I fattori di emissione basati sulla massa sono esplicitamente riportati nella Tabella 3.62 dei BREF, che presenta i dati utilizzati dal Regno Unito per il calcolo delle emissioni nazionali..

Pertanto si considera un quantitativo di pollina sempre presente in concimaia, responsabili delle emissioni da stoccaggio, pari a 84 ton/anno. Pertanto le emissioni da stoccaggio calcolate sulla base del criterio della massa saranno: $84 \text{ ton} * 2,38 \text{ kg NH}_3/\text{ton}/\text{anno} = 200 \text{ kg HH}_3/\text{anno}$ "" Rispetto al punto a) come sopra già affermato, è opportuno tener presente che l'eventuale minor emissione dalla stabulazione fa sì che la pollina giunga "più carica" allo stoccaggio e di conseguenza emetta di più in questa fase finché non si asciuga completamente. Uno stoccaggio in vasca chiusa potrebbe ovviare a questo inconveniente. Rispetto al punto b) si ritiene che i fattori di emissione citati dalla Ditta tratti dalla Tabella 3.62 del BREF siano da riferire a quanto emette un cumulo di pollina di 1 mc dal momento in cui viene scaricato in stoccaggio fino alla sua essiccazione. Dal momento che ad ogni scarico della pollina umida essa andrebbe a coprire quella scaricata 2-3 giorni prima, ne consegue che l'emissione di ammoniaca dal cumulo sarebbe continua. Pur considerando possibile che la presenza di un volume inferiore in stoccaggio determini minori emissioni, non si può ritenere valida l'affermazione che l'emissione annuale da stoccaggio con la modalità gestionale proposta in questa richiesta di modifica sia quella generata dal volume di un unico cumulo stazionato in concimaia per solo 14 giorni nell'arco dell'intero anno; infatti, in base alla presente richiesta di modifica, la presenza della pollina umida in concimaia avverrebbe durante tutto l'anno, rimarrebbe tale per tutta la sua permanenza in stoccaggio e genererebbe emissioni ammoniacali per tutta la sua permanenza in stoccaggio. Pertanto si ritiene che la modifica richiesta determini comunque un considerevole incremento dei livelli emissivi. Si evidenzia infine che, la Ditta ha quantificato il volume accumulato in 14 giorni pari a circa 120 mc; considerando 2 scarichi a settimana e 4 scarichi in 14 giorni, ne deriva un volume di 30 mc a scarico, pari a circa 21 tonnellate. Tale quantità sembra essere prossima ai quantitativi massimi trasportabili consentiti dal codice della strada.

“

- I. in data 15/12/2025, con nota protocollo interno PG/25/223542, l'U.O. Agrozootecnica di Arpae ha approvato l'aggiornamento della prescrizione di AIA n.26 come segue:

“”

(barriere vegetali)

25. [omissis]

26. entro l' 01/05/2024 fra i capannoni n. 1 e n. 2 e fra i capannoni n. 2 e n. 3 piantumazione continua parallela agli stessi capannoni; entro il 30/04/2025 piantumazione continua parallelamente al capannone n. 3 sul lato Nord/Ovest. Si precisa che si dovranno utilizzare specie vegetali scegliendo tra le seguen: pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini

e/o altre specie autoctone d'alto fusto, piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno ed alle condizioni meteoroclimatiche locali.

La ditta dovrà presentare entro il 15/02/2026 l'aggiornamento della Planimetria 3A+3B+3D in cui siano rappresentate le piantumazioni prescritte;

“”

Rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte degli Enti pubblici interessati a seguito della comunicazione registrata al PG/2025/216261 del 5/12/2025 sopra detta;

Viste:

- le motivazioni e ragioni espresse nel parere espresso dall'U.O. Agrozootecnica di Arpaè in data 21/11/2025 (nota protocollo interno PG/25/206664);
- le valutazioni conclusive sopra descritte (nota PG/25/218881), che ribadiscono e motivano nuovamente il parere contrario alla modifica di AIA come richiesta dalla Ditta limitatamente ai punti elenco dal n. 1 al n.5;

Dato atto che quanto osservato dalla Ditta nella comunicazione del 4/12/2025 non ha di fatto superato il motivo ostativo relativamente al progetto descritto ai precedenti punti elenco dal n.1 al n.5, in quanto la Ditta non ha proposto soluzioni tecniche volte a ridurre le emissioni ammoniacali quali ad esempio quelle previste dalla BAT 16 o dal BREF 2017 al § 4.6.3.1 relativamente alla pollastre in gabbia con nastri non ventilati.

Dato atto che, per quanto sopra indicato, sussistono i presupposti per:

1. **DINIEGARE** la domanda di modifica di AIA presentata dall'istante in data 13/11/2025 relativamente a:

- ordinario utilizzo della concimaia posta alla fine del capannone 1;
- aggiornamento della prescrizione di AIA n.29;
- aggiornamento della prescrizione di AIA n. 30;
- aggiornamento dei contenuti descrittivi dei paragrafi C1.2, C2.1.4 e C3.1 dell'AIA vigente;

2. **ACCOGLIERE** la domanda di modifica di AIA,

01. relativamente all'aggiornamento della prescrizioni di AIA n.26 che viene riformulata come segue:

26. entro l'01/05/2024 fra i capannoni n. 1 e n. 2 e fra i capannoni n. 2 e n. 3 piantumazione continua su più file parallela agli stessi capannoni; entro il 30/04/2025 piantumazione continua parallelamente al capannone n. 3 sul lato Nord/Ovest. Si precisa che si dovranno utilizzare specie vegetali scegliendo tra le seguenti: pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone d'alto fusto, piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno ed alle condizioni meteoroclimatiche locali.

La ditta dovrà presentare entro il 15/02/2026 l'aggiornamento della Planimetria 3A+3B+3D in cui siano rappresentate le piantumazioni prescritte;

02. relativamente alla richiesta di eliminazione della prescrizione di AIA n.14 bis;

Ritenuto conseguentemente congruo sostituire integralmente l'allegato 1 "Le condizioni dell'AIA" di cui alla Determina Dirigenziale DET_AMB_2023_6724 del 21/12/2023, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato "Le condizioni dell'AIA" (REV.6) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che trattandosi di modifica non sostanziale non è necessario dare corso alle procedure di evidenza pubblica, ma è comunque necessario adottare apposito provvedimento al fine di dotare l'azienda di un atto attestante l'accoglimento delle richieste presentate;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpaè DEL_2025_29 del 19/03/2025 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento ad interim dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato";

Vista la det. Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la nota prot. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est.

Dato atto che la Responsabile del Procedimento e il sottoscritto, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Per quanto in premessa specificato, su proposta della Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esplicitate, con particolare riferimento alle argomentazioni dettagliate nei pareri dell'U.O. Agrozootecnica di Arpae del 21/11/2025 (PG/25/206664) e del 10/12/2025 (PG/25/218881), considerato che quanto osservato dalla Ditta nella comunicazione del 4/12/2025, non ha determinato il superamento del motivo ostativo relativamente al progetto descritto ai punti elenco dal n.1 al n.5, in quanto la Ditta non ha proposto soluzioni tecniche volte a ridurre le emissioni ammoniacali quali ad esempio quelle previste dalla BAT 16 o dal Bref 2017 al § 4.6.3.1 relativamente alla pollastre in gabbia con nastri non ventilati;

1. di **diniegare** la domanda di modifica di AIA presentata dall'istante in data 13/11/2025 relativamente a:
 - ordinario utilizzo della concimaia posta alla fine del capannone 1;
 - aggiornamento della prescrizione di AIA n.29;
 - aggiornamento della prescrizione di AIA n. 30;
 - aggiornamento dei contenuti descrittivi dei paragrafi C1.2, C2.1.4 e C3.1 dell'AIA vigente;
2. di **accogliere**, la domanda di modifica di AIA presentata dall'istante in data 13/11/2025 relativamente all'aggiornamento della prescrizioni di AIA n.26 che viene riformulata come segue:

“(barriere vegetali)

25. [omissis]

26. entro l' 01/05/2024 fra i capannoni n. 1 e n. 2 e fra i capannoni n. 2 e n. 3 piantumazione continua parallela agli stessi capannoni; entro il 30/04/2025 piantumazione continua parallelamente al capannone n. 3 sul lato Nord/Ovest. Si precisa che si dovranno utilizzare specie vegetali scegliendo tra le seguen: pioppi cipressini e/o aceri campestri e/o carpini e/o roverelle e/o frassini e/o altre specie autoctone d'alto fusto, piantate a distanza di 2-4 metri l'una dall'altra e scelte in base alla natura del terreno ed alle condizioni meteorologiche locali.

La ditta dovrà presentare entro il 15/02/2026 l'aggiornamento della Planimetria 3A+3B+3D in cui siano rappresentate le piantumazioni prescritte;”

3. di **eliminare** la prescrizione di AIA n.14 bis;
4. di **sostituire**, integralmente l'allegato 1 “Le condizioni dell'AIA” di cui alla Determina Dirigenziale DET_AMB_2019_3164 del 2/07/2019, (ferma restando la validità e l'efficacia della medesima determinazione nonché le prescrizioni in essa contenute e la scadenza di AIA), con l'allegato “Le condizioni dell'AIA” (REV.6) al presente provvedimento inteso quale parte integrante e sostanziale;
5. di **precisare** che:
 - rimangono in vigore le prescrizioni eventualmente riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2019_3164 del 2/07/2019;

- rimangono in vigore tutte le condizioni riportate nel dispositivo del provvedimento DET_AMB_2019_3164 del 2/07/2019 di rilascio dell'AIA a seguito di Riesame, con particolare riferimento alla durata dell'autorizzazione stabilita dalla medesima Determinazione Dirigenziale;
 - il presente atto dovrà essere conservato unitamente alla succitata determinazione ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;
5. di **fare salvi**:
 - i diritti di terzi;
 - quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 6. **dare atto** che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 7. **dare atto** che nei confronti della Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento di modifica non sostanziale di AIA;
 8. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
 9. di **stabilire** che il presente atto venga trasmesso al SUAP del Comune di Forlì affinché lo stesso provveda ad inoltrarlo alla Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s. ;
 10. di **stabilire** inoltre che copia del presente atto venga trasmessa, per quanto di competenza alla U.O. Agrozootecnica di Arpae, al Comune di Forlì, all'Azienda USL della Romagna sede di Forlì nonché alla Società Agricola Campana Simone e Matteo s.s.;

Il Responsabile dell'Incarico di Funzione
"Autorizzazioni Complesse ed Energia"
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì - Cesena - Area Est
Ing. Michele Maltoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.